

4. Servizi Ricreativi

I servizi ricreativi di cui all'art. 9 della legge regionale si collocano su un piano diverso da quello dei servizi educativi; per questo motivo la legge regionale fissa, quali unici requisiti, quelli imposti dall'esigenza di tutelare la sicurezza, l'igiene e la salute dei bambini.

Pertanto, oltre agli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia, i servizi ricreativi devono osservare le disposizioni dell'art. 26, comma 2 della legge regionale e quelle della presente direttiva in materia di sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente, tutela del benessere oltre alle caratteristiche sotto riportate.

Il servizio ricreativo, a differenza dei servizi educativi per la prima infanzia, si contraddistingue per l'occasionalità e temporaneità dell'offerta e prevede:

- una frequenza massima giornaliera di due ore;
- una frequenza massima di due giorni alla settimana;
- il divieto di erogare il servizio mensa.

Hanno carattere occasionale i servizi che vengono prestati, anche quotidianamente, per periodi brevi di tempo anche in considerazione di esigenze particolari di famiglie o territori a condizione che non abbiano durata superiore alle tre settimane all'anno e non prevedano un tempo di frequenza giornaliera superiore a quattro ore.

Si ricorda che l'art. 20 della legge regionale prevede la sanzione da 2.000,00 a 10.000,00 Euro per il soggetto gestore di servizio ricreativo che non abbia presentato la segnalazione certificata di inizio attività.

Gli spazi dei servizi ricreativi, gli arredi ed i giochi devono avere caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli operatori, pertanto le esigenze a cui fare riferimento sono:

- per la sicurezza nell'impiego non è consentito l'utilizzo di arredi o giochi che abbiano scabrosità, imperfezione nei tagli e smussi, sia per le parti in laminato che per le parti in legno duro;
- per gli arredi, gli impianti e le suppellettili devono essere utilizzati materiali che non emettano sostanze nocive, né in condizioni normali, né in condizioni critiche.

In ogni caso gli arredi e i giochi devono essere tali da scongiurare il verificarsi di eventi traumatici e da garantire il benessere respiratorio ed olfattivo: i collanti, le vernici ed in genere i prodotti impiegati dovranno essere "atossici".